



Guida L-04-04

Requisiti per la manipolazione di materiale storico dell'esercito contenente materiale radioattivo

1. Scopo

Il possesso e la consegna a terzi di materiale storico dell'esercito contenente materiale radioattivo in quantità superiore al livello di allontanamento (ORaP [1], allegato 3, colonna 9), sono soggetti all'obbligo di licenza secondo l'ordinanza sulla radioprotezione. La presente guida disciplina i requisiti di licenza per una manipolazione sicura di questi materiali.

2. Disposizioni di legge, obbligo di licenza

Secondo la legislazione vigente in materia di radioprotezione [1] [2] la manipolazione di materiale radioattivo avente un'attività superiore al livello di allontanamento (ORaP [1] allegato 3, colonna 9) nonché il loro successivo smaltimento sono soggetti all'obbligo di licenza. Per manipolazione si intende la raccolta, il deposito, l'esposizione, l'utilizzazione e la consegna a terzi di materiale storico dell'esercito contenente materiale radioattivo. Ciò concerne soprattutto apparecchi e strumenti in dotazione su automezzi e velivoli militari che di regola sono muniti di lancette, segnalatori e tacchette luminescenti al radio, allo stronzio o al trizio.

L'autorità preposta al rilascio delle licenze (UFSP) può autorizzare la manipolazione di radiazioni ionizzanti in casi giustificati, se esse sono commisurate ai pericoli e ai vantaggi (art. 8 LRaP [2] e art. 3, 149 e 150 ORaP [1]) e se soddisfano le condizioni di licenza di cui all'articolo 31 LRaP [2].

3. Situazione iniziale

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS è in possesso di materiale storico dell'esercito contenente sostanze radioattive. Per evitare un'ulteriore diffusione di sostanze radioattive, di regola il DDPS non può più consegnare a terzi tale materiale proveniente dalle scorte dell'esercito. Ciò significa che prima della consegna le componenti radioattive devono essere eliminate o decontaminate [3] da una ditta autorizzata a spese dell'acquirente. Lo stesso vale per la consegna di questo tipo di oggetti a persone e istituzioni già titolari di una licenza per la manipolazione di sostanze radioattive. Eccezionalmente, e previa autorizzazione dell'UFSP, il prestito o la consegna di materiale radioattivo da parte dell'esercito è consentito se dev'essere mantenuta la funzione dell'oggetto o se l'eliminazione o la decontaminazione della pittura luminescente non è possibile per ragioni tecniche. L'esame per accertare la commisurazione ai pericoli e ai vantaggi e le condizioni di rilascio della licenza è effettuato individualmente.

4. Condizioni per il rilascio della licenza

Le persone o le istituzioni già detentrici di materiale radioattivo dell'esercito necessitano di una licenza per mantenerne il possesso. Una richiesta in tal senso può essere presentata all'UFSP alle condizioni seguenti e inviando quanto qui sotto elencato:

- a.) domanda di licenza per la manipolazione di radiazioni ionizzanti debitamente compilata [4];
- b.) attestato che comprovi una formazione in radioprotezione;
- c.) attestato che comprovi l'accantonamento di riserve finanziarie per coprire futuri costi di smaltimento;
- d.) guida interna relativa alla radioprotezione;
- e.) inventario, descrizione e designazione del materiale radioattivo dell'esercito.

5. Alternative all'obbligo di licenza

Per essere esentati dall'obbligo di licenza vi è la possibilità di chiedere a una ditta autorizzata [3] di decontaminare lancette e segnalatori contaminati radioattivamente fino a raggiungere un livello inferiore al limite di allontanamento o di far sostituire la pittura luminescente con una inattiva. L'UFSP racco-



Divisione radioprotezione
www.str-rad.ch

Riferimento / N. di fascicolo: L-04-04.doc
Redatto: 16.04.2018
N. di revisione: 1

manda questa alternativa, poiché gli oneri e gli emolumenti per la licenza e per un successivo smaltimento, di regola, sono più elevati rispetto ai costi relativi all'eliminazione della pittura luminescente. Senza una licenza valida, il possesso di sostanze radioattive è illegale e vietato.

La ditta menzionata [3] è indicata a titolo di esempio ed è responsabile della decisione riguardante la fattibilità e il prezzo dei lavori da effettuare. Se per tali lavori viene incaricata un'altra ditta, quest'ultima deve comprovare di essere titolare di una licenza dell'UFSP.

6. Organi di contatto

Licenza per l'impiego di sostanze radioattive e vigilanza

Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione radioprotezione
3003 Berna
Tel. 058 462 96 14
E-mail: str@bag.admin.ch Web: www.str-rad.ch

Sostanze radioattive contenute nel materiale storico dell'esercito

Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)
LABORATORIO SPIEZ
Centro di competenze radioprotezione
Austrasse
3700 Spiez
Tel.: 058 468 16 43
E-mail: markus.zuercher@babs.admin.ch
<https://www.labor-spiez.ch/de/die/mvr/dediemvrkom.htm>

Esercito svizzero, Stato maggiore dell'esercito, materiale storico dell'esercito ZSHAM

Esercito svizzero
Stato maggiore dell'esercito Piano A
ZSHAM
Papiermühlestr. 20
3003 Berna
www.armee.ch/zsham

7. Riferimenti

- [1] Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP, RS 814.501) del 26 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2018).
- [2] Legge sulla radioprotezione (LRaP, RS 814.50) del 22 marzo 1991 (Stato 1° maggio 2017).
- [3] RC TRITEC AG, Speicherstrasse 60A, CH-9053 Teufen. Tel. 071 335 73 73,
<http://www.rcritec.com/>.
- [4] Domanda di licenza per l'impegno di radiazioni ionizzanti,
<https://form.stronline.ch/index.php?lang=it>.